C O M U N E D I C I V I T A V E C C H I A

Città Metropolitana di **Roma Capitale**

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Via C. Braccianese n. 44. - Tel. 8006/33444

Prot. Int. 02/96 – 2018 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. **516** del **10 novembre 2018**

Prot. Gen. n. **99043**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PRESO ATTO** che, in data 08 novembre 2018, sono pervenute le note n.97994 e n.97995, con cui il Servizio 3 – Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia, chiede l'emissione di un provvedimento ordinatorio per l'istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata con rimozione in viale Garibaldi, lato mare per il giorno 13 novembre 2018 e lato monte per il giorno 14 novembre 2018 dalle ore 07:00 alle ore 18:00;
- **RITENUTO** di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e garantire il regolare svolgimento dei lavori di che trattasi;
- **VISTI**:
  - gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
  - il D.L. n.267/2000;
  - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
  - il Decreto sindacale di cui al prot. n.53130 del 27 giugno 2017 relativo al conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia Locale, Viabilità";

ORDINA:

1. **dalle ore 07:00 fino alle ore 18:00 del giorno 13 novembre 2018**, in:
   VIALE GARIBALDI: lato mare del tratto compreso tra calata Laurenti e largo Galli:
   l'istituzione della disciplina viaria temporanea di sosta vietata con rimozione per tutte le categorie di veicoli ad esclusione della ditta esecutrice dei lavori e del Comune di Civitavecchia addetti al controllo.

2. **dalle ore 07:00 fino alle ore 18:00 del giorno 14 novembre 2018**, in:
   VIALE GARIBALDI: lato monte del tratto compreso tra calata Laurenti e largo Galli:
   l'istituzione della disciplina viaria temporanea di sosta vietata con rimozione per tutte le categorie di veicoli ad esclusione della ditta esecutrice dei lavori e del Comune di Civitavecchia addetti al controllo.

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
- al Servizio 3 – Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia:
  - per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale occorrente, in conformità al Decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 10 luglio 2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo), nonché delle strutture materiali e personale idoneamente abbigliato necessari per l'esecuzione del presente provvedimento;
  - per il posizionamento della segnaletica di sosta vietata con rimozione almeno 48h prima dell'inizio dei divieti, dando comunicazione al Comando di P.L. del giorno e dell'orario di messa in opera della segnaletica stradale;
  - per la rimozione della segnaletica temporanea utilizzata, una volta ultimati i lavori;
- al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., alla sottosezione della Polizia stradale di Civitavecchia, al servizio di Soccorso del 118 al Distaccamento dei VV.F.;
- alle soc. C.S.P. s.r.l. e CO.TRA.L. s.p.a., ognuno per i provvedimenti di propria competenza;
- alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.

2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.

4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del Codice della Strada oltre che alla rimozione del veicolo.

5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.

6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7 Comandante del Corpo di Polizia Locale Primo Dirigente Pietro Avv. CUCUMILE al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia Locale
Primo Dirigente Pietro Avv. CUCUMILE

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI